

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 26.07.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
GUGLIELMETTI ANDREA	X	
PADOVAN FEDERICA	X	
AGAZZONE ELISA	X	
CARBONATI CESARE BASILIO	X	
SIVIERO STEFANO	X	
CONTI MICHELE	X	
BERTONA CLAUDIA MARIA	X	
POLETTI VALENTINA MARIA	X	
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA		X
TOTALI N.	10	1

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA LORENZI DORELLA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- questo Comune con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12, in data 19.05.2003, ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale pubblicandolo sul BUR n. 36 del 04/09/03, in conformità al regolamento edilizio tipo emanato con D.C.R. 29/07/99 n. 548-9691 pubblicata sul B.U.R. n. 35 del 01/09/1999, in esecuzione dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 19 del 08/07/1999;

DETTO Regolamento Comunale è stato oggetto di successive modifiche con Delibere di C.C.:

- n. 39 del 16/02/2004;
- n. 21 del 28/06/2005;
- n. 10 del 30/03/2007;
- n. 29 del 29/11/2013;
- n. 41 del 09/12/2015;
- n. 22 del 18/07/2016.

VISTO il regolamento edilizio tipo della Regione Piemonte;

VISTO l'art. 4 comma 1 ter del DPR 380/2001 prescrizioni relative all'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

RITENUTO necessario adeguare il Regolamento Edilizio alle suddette prescrizioni, al fine di non generare difficoltà interpretative;

RITENUTO opportuno contestualmente apportare delle modifiche all'art. 52 (Recinzioni e cancelli);

VISTE le modifiche proposte agli artt. n. 31 e 52

DATO atto che le modifiche proposte non precludono la conformità del Regolamento a quello tipo della Regione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

1 Di integrare il testo dell'art. 31 con il comma 6 sotto riportato:

Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia è obbligatorio, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

2 Di approvare il nuovo testo dell'art. 52 Regolamento Edilizio Comunale come sotto riportato:

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà e verso spazi pubblici possono essere realizzate sull'intero territorio comunale con eccezione delle aree ove sono presenti vincoli specifici di intervento e delle aree boschive, con le prescrizioni di cui alle presenti norme:

a) con muro pieno di altezza massima di 2,00 m, per uno sviluppo non superiore al 50% dell'intera recinzione;

b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti, cancellate per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;

c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;

d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;

e) nelle aree di antica formazione possono essere autorizzati interventi di consolidamento e sostituzione o completamento dei muri di cinta di altezza e tipologia pari al preesistente o limitrofo, quando il manufatto concorre a caratterizzare il contesto storico-ambientale (cortine, viottoli ecc.).

f) Nelle aree agricole non è ammessa la realizzazione di nuove recinzioni, ad eccezione delle seguenti prescrizioni:

- aree agricole pertinenza di edifici esistenti o in progetto: sono considerate aree di pertinenza tutti quei lotti in area agricola adiacenti ad un lotto individuato nel P.R.G.C. come area residenziale edificata o edificabile;

- aree destinate all'allevamento di animali o alla coltivazione di colture altamente specializzate (orticoltura, florovivaistica, ecc.) ad esclusione dei vigneti.

Nelle zone agricole in cui sono ammesse le recinzioni, esse dovranno essere a siepe o in legno con paletti orizzontali e verticali ancorati al terreno, costituite da elementi semplici ed a giorno, oppure con pali metallici infissi a suolo e rete metallica di protezione di colore verde scuro al fine di minimizzare l'impatto sull'ambiente e fatti salvi i vincoli imposti dagli strumenti di programmazione sovraordinata. L'altezza massima consentita è di m 1,70 e dovrà essere posta attenzione a non compromettere le visuali necessarie alla viabilità.

g) Nelle aree agricole intercluse (aree confinanti su tutti i lati con aree edificate, edificabili o viabilità) è ammesso il completamento delle recinzioni esistenti al fine di mantenere l'unità compositiva.

h) All'interno dei cortili non è ammessa la formazione di nuove recinzioni.

4. Recinzioni e zoccolature di tipologia e altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: pietra, muratura in mattoni a vista od intonacato e tinteggiato, calcestruzzo a vista od intonacato e tinteggiato;

6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: metallo, legno, elementi prefabbricati e tecnopolimeri.

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle caratteristiche dimensionali per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della

struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

- 2 Di dare atto che il testo riportato ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente atto sostituirà integralmente il testo attualmente in vigore, alla data di efficacia del presente atto (pubblicazione B.U.R.).
- 3 Di dare mandato al responsabile del procedimento di procedere alla pubblicazione del testo sopra citato sul B.U.R. della Regione Piemonte.
- 4 Di dare atto che la modifica è conforme al Regolamento Edilizio tipo emanato con D.C.R. 29/07/1999, N. 548-9691.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE

Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

Li _____

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE